



Città di Valmontone

SETTORE II – SERVIZIO 2.4
UFFICIO SUAP – COMMERCIO
Rif.
Prot.

Valmontone, 18 Maggio 2020
Via Nazionale, 5 00038 – Provincia di Roma
☎ 06/95990228 – FAX 0695990367
P. IVA 01068101003 – C. F. 2512330586

Ordinanza Sindacale n. 39

Oggetto: Disposizioni attuative per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 dal 18 Maggio 2020.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11.03.2020 al fine di favorire il contenimento del virus e la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale **di 1 metro** e lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privati svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

Visto il DCPM 01.03.2020 – DCPM 04.03.2020 – DCPM 08.03.2020 – DCPM 09.03.2020 – DCPM 11.03.2020 – DCPM 22.03.2020 – DCPM 01.04.2020 – DCPM 10.04.2020 – DCPM 27.04.2020 – DM.25.03.2020 – DL.16.05 nr.33;

Viste le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regione e delle Provincie Autonome;

Viste le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 Maggio 2020, n.Z00041;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella G.U. nr.73 del 20.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 Marzo 2020, pubblicata nella G.U. nr.84 del 28 Marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 Marzo 2020 pubblicato nella G.U. nr.80 del 26 Marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei Codici all'Allegato 1 del DCPM del 22 Marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 Marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata " pandemia " in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti al livello globale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio 6.3.2020 – 08.03.2020 – 11.03.2020-17.03.2020 – 18.03.2020 – 19.03.2020 – 20.03.2020 – 26.03.2020 – 09.04.2020 -13.04.2020 – 15.04.2020 – 18.04.2020 -24.04.2020 – 02.05.2020 – 08.05.2020 – 12.05.2020 – 16.05.2020;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze Sindacali nr.13 del 12.03.2020 – nr.24 del 21.04.2020 – nr.32 del 04.05.2020;

Dato atto che con il DL.n.33 del 16.05.2020, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00041 del 16.05.2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, a seguito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, allegata all'Ordinanza Regionale, sono state revocate ulteriori disposizioni di contenimento, disciplina e la riapertura di altre attività economiche;

Atteso che l'art'50, comma 5° del D.Lgs.nr.267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie, il Sindaco può adottare Ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem", anche in relazione all'art'50, comma 7° del D.Lgs.nr.267/2000, secondo il quale "nell'ambito delle competenze che la Legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;

Visto l'art' 50, comma 4° del D.Lgs.nr.267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il disposto dell'art'54 comma 4° del D.Lgs.nr.267/2000 secondo cui il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti al fine della tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i.

ORDINA

Per le motivazioni suindicate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i., e tenuto conto delle misure disposte con il DPCM 17.05.2020, e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 e dei relativi Allegati agli stessi, con decorrenza dal **18 Maggio 2020** alle attività commerciali, il rispetto dei sotto riportati orari di apertura e chiusura, come di seguito meglio specificati:

1. Con decorrenza 18 maggio 2020:

- ✓ E' ripresa su tutto il territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che itinerante;
- ✓ Il mercato settimanale e domenicale si svolgerà sia per i generi alimentari e non alimentari rispettivamente in località Sant'Anna e via della Pace-area prospiciente Macinanti Residence, le cui modalità saranno esplicitate con successiva ordinanza;

2. Con decorrenza dal 18 maggio 2020 gli orari di apertura e chiusura, dal lunedì alla domenica, degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue:

- ✓ Commercio al dettaglio – settore non alimentare (**08:00 – 20:00**);
- ✓ Commercio al dettaglio – vicinato – media/grande struttura di vendita settore alimentare (**08:00 – 20:00**);
- ✓ Outlet Valmontone – Settore food (10:00 – 23:00) – settore non food (10:00 – 21:00);
- ✓ Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, piadinerie, pizzerie al taglio e pizzerie con somministrazione (**12:00 – 24:00**), fermo restando le modalità di consegna a domicilio e di asporto;
- ✓ Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – bar (**05:30 – 24:00**), fermo restando le modalità di consegna a domicilio e di asporto;
- ✓ Servizi alla persona – acconciatori ed estetisti – tatuatori e piercing (**08:00 – 21:00**) dal lunedì al sabato.

3. Al decorrere **dal 18 maggio 2020** sono inoltre consentiti:
- ✓ Lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
 - ✓ L'attività nautica di diporto;
 - ✓ Il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
 - ✓ L'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
 - ✓ L'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
 - ✓ L'apicoltura;
 - ✓ La caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica.
4. Alle attività di consegna a domicilio, **il rispetto delle norme igienico - sanitarie**, relativamente al confezionamento ed al trasporto, nonché l'utilizzo dei DPI (guanti, mascherine ed igienizzanti).
Agli esercenti, ed ai clienti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, piadinerie, ecc.), l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, indossare ed utilizzare DPI (guanti, mascherine ed igienizzanti).
5. **Dal 18 maggio 2020** sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti **all'interno del territorio regionale**, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente ad eventuali specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Gli spostamenti ed i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al **02 giugno 2020** anche se resta valida l'attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal **03 giugno 2020** ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all'altra (non solo, ma anche da e per l'estero) salvo che per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l'emanazione di provvedimenti restrittivi.
6. Permane **il divieto di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. Permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'Autorità Sanitaria in risultati positivi al COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
8. **Si raccomanda** infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio numero 800 11 88 00 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

INVITA

I destinatari della presente ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero agevolare la diffusione del COVID-19.

SANZIONI E CONTROLLI

In caso di violazione alle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un **reato** (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da Euro 400,00 a Euro 3.000,00) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività** da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Inoltre:

- ✓ All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 (cinque) giorni;
- ✓ Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- ✓ In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 (trenta) giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.valmontone.rm.it.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni sopra richiamate.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Valmontone
- Stazione dei Carabinieri di Valmontone
- Al Commissario P.S. Colferro
- Alla Compagnia G.d.F. di Colferro
- Alla Prefettura di Roma
- Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sede Distrettuale di Colferro.



IL SINDACO
Alberto Latini